

COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO

Art. 1

Sede, territorio, stemma e gonfalone

Il Comune di Poggio San Marcello ha la propria sede nel capoluogo in Piazza del Comune n.3. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq 13,53 ed è delimitato con apposito tratteggio nella planimetria allegata. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.

Art. 2

Scopi

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione e delle organizzazioni professionali; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) salvaguardia dei diritti della famiglia;
- b) tutela e promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini; la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;
- c) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
- d) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e naturali, culturali ed umane nel loro insieme;
- e) valorizzazione e recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- f) sostegno dei principali settori produttivi del Comune, favorendo equi rapporti economici e sociali, valorizzando l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice e la professionalità in agricoltura;

- g) esercizio in cooperazione con i Comuni più vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità degli stessi;
- h) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di assistenza domiciliare, di tutela attiva delle persone in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- l) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura e alle attività sportive.

6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3

Funzioni e compiti

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati. Tali funzioni fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

Art. 3/bis

Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano

gli interventi sociali previsti dalla legge predetta ed i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio. La presidenza puo' essere delegata al dirigente od al Responsabile del settore.

Art. 3/ter

Servizio di segreteria a favore degli utenti

Alla Segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'Ufficio riferisce, oltre che ai superiori gerarchici, al Comitato.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 4

Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 5

Il Consiglio Comunale

01. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.

1. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dall'art.22 comma 2 della legge 25 marzo 1993 n. 81. Nel Consiglio il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri, che a tale scopo fanno uso delle prerogative indicate al successivo art.6.

4. La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione per la convalida degli eletti e per la comunicazione dei componenti la Giunta e la proposta degli indirizzi di governo da parte del Sindaco. La presidenza della prima

seduta spetta al Sindaco.

ART. 5/bis Scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 37 della legge n. 142/90, come modificato dall'art. 18 della legge 25 marzo 1993, n. 81, determina lo scioglimento del Consiglio.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 6 Prerogative dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal 15° giorno dalla presentazione delle suddette istanze. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142. I Consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta nei casi e con le modalità di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nominare i relativi capigruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della dichiarazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dalla legge, dal presente statuto e da apposito regolamento.

2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ed a maggioranza assoluta. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative ed in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale.

3. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale. Le commissioni devono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio comunale. La deliberazione che istituisce la commissione speciale indica l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. La commissione provvede ad eleggere un proprio Presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio.

4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

5. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della legge 8.6.90 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

6. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide purchè intervengano almeno quattro componenti. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i componenti del Consiglio.

7. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, ad esclusione di quelle concernenti le nomine che pure si prendono con voto palese.

8. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare

la maggioranza dei voti. Coloro che dichiarano di astenersi dalla votazione, si computano tra i presenti ma non tra i votanti.

9. L'astensione obbligatoria dei consiglieri è disciplinata dall'art. 290 del R.D. 04.02.1915 n. 148.

10. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco-Presidente del Consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

12. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 8

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Sindaco che a tal fine stabilisce l'ordine del giorno e la data.

2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

3. La convocazione dei componenti del Consiglio deve essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

4. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione nel caso di sessione ordinaria ed almeno tre giorni prima nel caso di sessione straordinaria. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

5. Nel caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza e così quando debbono trattarsi elenchi di oggetti in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. In tali casi, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Sono sessioni ordinarie quelle deputate all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; sono sessioni straordinarie tutte le altre.

7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato nell'albo Pretorio almeno

il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

Art. 9

Competenza del Consiglio

01. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

1. il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a. lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi e i progetti annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990 n.142;

c. le piante organiche e le relative variazioni;

d. le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f. gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui al 3° comma dell'art. 36 della legge 142/90;

g. l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

h. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;

i. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l. la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

m. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

n. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della

Giunta e del segretario comunale;

o. la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina dei rappresenanti del Consiglio presso i suddetti Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Tali atti devono essere adottati nella prima seduta successiva alla elezione;

p. l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

q. i criteri generali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, come richiesto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10

Indirizzi generali di Governo

1. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alla sua elezione, propone al Consiglio gli indirizzi generali di governo del Comune e contestualmente da comunicazione del nominativo dei componenti la Giunta.

2. Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo e la composizione della Giunta è depositato almeno 3 giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario del Comune.

3. Il Segretario comunale, accertata la regolarità formale e la ritualità della presentazione, esprime sulla proposta il parere di cui all'art. 53 comma 1 della legge 8.6.90 n. 142, con esclusione di ogni valutazione sui contenuti politico-programmatici della stessa.

4. Il Consiglio discute ed approva con unica votazione, a scrutinio palese, gli indirizzi generali di governo.

5. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale.

6. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

Art. 11

Composizione, nomina e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero 2 assessori, tra cui il vicesindaco.

2. Il Sindaco nomina il vicesindaco e l'assessore assicurando la presenza di entrambi i sessi, ove possibile, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. La carica di assessore non può essere ricoperta da chi ha già svolto tale funzione in via consecutiva negli ultimi due mandati comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25.3.1993 n. 81.

5. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

6. Gli assessori, non facenti parte del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni o proposte.

7. Gli assessori ed il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, e rispettivamente di assessore e di Sindaco.

8. La Giunta nella prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto verifica la sussistenza dei requisiti per la nomina ad Assessore.

9. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'organo collegiale e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

10. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti, più il Sindaco.

11. La Giunta delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche salvo espressa deliberazione della stessa.

12. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, nell'osservanza dell'art. 53 della legge 142/90:

- il sindaco
- gli assessori
- il segretario comunale
- i responsabili dei servizi.

La capacità propositiva del segretario è limitata all'organizzazione e funzionamento

della gestione amministrativa. La capacità propositiva del responsabile del servizio è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alla sua responsabilità gestionale. Il segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa. I responsabili dei servizi possono assistere alla seduta di Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi. Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario Comunale che lo sottoscrive insieme al sindaco o chi abbia presieduto in sua vece.

13. L'assessore che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive della Giunta comunale decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Resta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23/4/1981, n.154.

14. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario e deve essere comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva.

15. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, revoca o decesso di uno o di entrambi gli assessori, il Sindaco provvede immediatamente alla nomina dei sostituti e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 12

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei servizi; svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

3. Compete in particolare alla Giunta:

a. la predisposizione degli schemi di bilancio di previsione annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica, nonché della relazione illustrativa da allegare al Conto Consuntivo;

b. l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto e l'approvazione delle transazioni;

c. l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi con esclusione degli atti riservati al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi. Competono parimenti alla Giunta, anche nelle ipotesi in cui non costituiscano atti di ordinaria

Amministrazione, gli acquisti e le alienazioni immobiliari le relative permuta, gli appalti e le concessioni purché previsti espressamente in atti fondamentali del

- Consiglio comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;
- d. i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
 - e. l'adozione dell'atto di programmazione delle spese correnti, in cui vengono definiti gli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni necessarie;
 - f. il conferimento di incarichi professionali per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori concernenti opere previste in atti fondamentali del Consiglio;
 - g. i contributi, le indennità e le esenzioni a terzi;
 - h. i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze attribuite al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi;
 - i. la nomina delle Commissioni di concorso e di quelle per le selezioni pubbliche e riservate;
 - l. la fissazione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi decentrati, dei parametri, degli standards e dei carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - m. le variazioni e gli adeguamenti tariffari dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

4. La Giunta in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 45 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tutte le altre deliberazioni della Giunta, riguardanti le materie di cui al comma 2 dell'art.45 della legge 142/90, per le quali non sia stato espresso l'intendimento di sottoporle al controllo preventivo e che non siano meramente esecutive di altre deliberazioni, sono comunicate integralmente e contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari.

5. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 13

Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. Il Sindaco provvede a:

a. convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta, eseguire le rispettive

deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;

b. esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c. sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, impartire le direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi.

d. rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali di nuova istituzione e di quelli esistenti una volta conformati alle norme della legge 142/90 per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

e. promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti ivi connessi;

f. revocare e sostituire uno o più Assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile;

g. vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 23;

h. esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

i. indire le conferenze dei servizi di cui all'articolo 45 quando non abbia disposto la delega di cui all'articolo 37 comma 6, lettera c);

l. irrogare le sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale e della censura, su proposta dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

m. sospendere, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali;

n. stipulare in rappresentanza dell'Ente i contratti in forma di atto pubblico amministrativo o di scrittura privata quando manchi nel Comune, per vacanza del posto, assenza o impedimento, la figura del responsabile del servizio competente;

o. rilasciare le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

p. assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla graduatoria formulata dalla commissione costituita ai sensi della normativa regionale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.;

q. nominare i membri delle commissioni comunali, ad eccezione della commissione elettorale, di quelle di concorso e di quelle altre commissioni per le quali la competenza alla nomina è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo la data di entrata in vigore della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

r. vigilare sul servizio di polizia municipale ed adottare in materia i provvedimenti riservatigli dalle leggi e regolamenti applicando ai trasgressori le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. da 106 a 110 del T.U.

3.3.1934 n. 383 e della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni;

s. ricevere le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio;
t. far pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni.

3. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità'.

4. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n.142/90 e dal regolamento comunale di organizzazione.

7. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

8. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi regionali.

9. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

10. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. Il Sindaco che ricusi di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'ufficio.

11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

12. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

13. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 12 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

14. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 14

Vicesindaco e deleghe sindacali

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4/bis della legge 19.3.1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n.16. In caso di assenza o impedimento anche del Vice-sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro assessore.

2. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione dandone comunicazione al Consiglio.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le relative funzioni, anche in seno al Consiglio comunale, sono assunte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge il Sindaco può delegare l'esercizio delle sue funzioni di capo dell'Amministrazione e di ufficiale di Governo al Vicesindaco e all'altro assessore con esclusione dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 38 - 2° comma - della legge n. 142/90, competendo essi al Sindaco o a chi legalmente lo sostituisce.

5. L'atto di delega e la sua revoca è comunicato al Prefetto e al Consiglio comunale nella prima seduta successiva al conferimento.

6. Le materie oggetto della delega sindacale sono individuate per settori omogenei avendo presenti i settori in cui si articola la organizzazione amministrativa del Comune.

7. Nell'esercizio della delega, che comprende anche il potere di firmare gli atti esterni, deve essere tenuto presente che la gestione amministrativa rimane attribuita ai responsabili dei servizi.

Art. 15

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

Art. 16 Responsabilita'

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

Art. 17 Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981 n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli affari.

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale.

4. Al Sindaco, nonchè agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 18

Rapporti con le Associazioni

1. Il comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione e di partecipazione dei cittadini.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, il comune:

- a. sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione e per l'affidamento in gestione di particolari servizi;
- b. garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;
- c. mette a disposizione delle libere forme associative aventi sedi nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 47;
- d. affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto è approvato dalla Giunta.

Art.19

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini privati ed associati alla attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal fine promuove:

- a. organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione;
- b. il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione, di quartiere o di frazione;
- c. le assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
- d. lo svolgimento di riunioni e di assemblee mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.

3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.

Art. 20

Consultazioni popolari

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale, delle organizzazioni professionali e sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi,

dell'associazionismo e della cooperazione. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale e relative varianti e sui vari piani di settore.

2. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 21

Istanze, Petizioni e Proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza è una domanda rivolta all'Amministrazione Comunale, diretta a promuovere l'inizio di un procedimento amministrativo.

3. La petizione consiste in manifestazioni di opinione, di invito, di voto o di denuncia.

4. La proposta consiste in prospettazioni di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico-amministrativa.

5. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta; qualora riguardino interessi collettivi, le stesse sono sottoscritte da almeno 40 elettori, con firma autenticata, pena la inammissibilità.

6. L'Ufficio Protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, della petizione o della proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

7. La Giunta Municipale o il Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza, una volta accertata l'ammissibilità della istanza, della petizione o della proposta, hanno l'obbligo giuridico di esaminarle o di esprimere le proprie determinazioni sul contenuto entro 60 giorni.

8. Nessun obbligo giuridico deriva alla Giunta Municipale o al Consiglio Comunale di provvedere come richiesto.

Art. 22

Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare, l'indizione di referendum consultivi interessanti di norma tutto il corpo elettorale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale. Il referendum può inoltre essere richiesto da elettori del Comune in numero non inferiore al 25% di quelli iscritti nelle liste generali alla data di richiesta del referendum. L'ammissione della richiesta referendaria, sia

riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intellegibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio del Consiglio Comunale. E' obbligatorio il referendum prima di una eventuale fusione tra Comuni.

2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a. norme statutarie
- b. tributi comunali
- c. tariffe dei servizi pubblici

3. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti referendum consultivi, ne possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme statali vigenti per l'elezione del Consiglio comunale, con l'attribuzione alla Giunta comunale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'Interno.

6. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di detto provvedimento.

7. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di tre Scrutatori, di cui, uno, designato dal Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente, e di un Segretario.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni dell'ufficio comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato del capogruppo consiliare o dei promotori del referendum, autenticato nei modi di legge.

9. Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Giunta comunale e contengono il quesito formulato nella deliberazione di cui al comma 2, letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

10. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

11. Presso la Segreteria Comunale è costituito entro trenta giorni dalla data del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3, l'ufficio comunale per il referendum, composto da tre garanti, nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, all'interno di almeno dieci nominativi proposti dal Comitato promotore del referendum. Il Consiglio nomina anche tre garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. L'ufficio comunale per il referendum è presieduto dal Segretario comunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dalla Giunta municipale.

12. L'ufficio comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

13. Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato almeno il 50% degli elettori aventi diritto al voto più 1 e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

14. L'ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

15. Entro 60 giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti consequenziali.

16. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum, debbono essere usati appositi moduli forniti dalla amministrazione comunale e vidimati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a 20. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 6 mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la raccolta delle firme, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 1980 n. 18, intendendo sostituite alle parole "Presidenza del Consiglio Regionale" le parole "Sindaco del Comune".

Art. 23

Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma

7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24 Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il comune ha, altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 25

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 27

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta un Revisore dei conti.

2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art.57, comma 2, della legge 8 giugno 1990,

n.142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo: esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche ai sensi dell'art. 28.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 28

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti del Comune.

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

- a. lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e interventi di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
- b. i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti.

3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio comunale.

Art. 29

Servizio di tesoreria

Il Comune ha il servizio di tesoreria inteso alla:

- riscossione di tutte le entrate comunali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa;
- versamento delle rate di ammortamento dei mutui coperti da delegazione e dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978 n.702

convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3 nell'osservanza del sistema di tesoreria unica istituito con legge 20 ottobre 1984 n. 720.

Al rapporto di tesoreria si applicano le norme contenute negli articoli dal 166 al 174 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n.297 e successive modificazioni ed integrazioni comprese quelle approvate dal D.P.R. 28 febbraio 1988 n. 43 che ha istituito il servizio centrale di riscossione nonchè quelle della specifica convenzione di affidamento.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 30 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, dirige e coordina gli uffici ed i servizi, assicurando l'unitarietà, l'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

2. E' responsabile della regolarità dell'istruttoria delle deliberazioni e del relativo procedimento fino all'acquisizione della loro efficacia. Esprime parere sotto il profilo della legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta. Partecipa anche ai fini della legalità della seduta alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto.

3. Il Segretario, roga nell'esclusivo interesse della Amministrazione comunale i contratti in cui questa è parte.

4. Spetta al Segretario, oltre alle attribuzioni di cui ai precedenti commi, l'emanazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che gli siano espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonchè gli atti relativi ai seguenti compiti:

- a) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi, nonchè dell'ufficio comunale per le elezioni ed i referendum;
- b) la presidenza di tutte le commissioni di gara per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi;
- c) la stipula degli atti pubblici rogati dal Notaio;
- d) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;
- e) l'esercizio dei poteri di spesa per quanto di competenza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dell'atto di programmazione adottato dall'organo esecutivo, in cui vengono definiti gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie;
- f) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti o

- derivanti da contratti o convenzioni;
- g) la liquidazione delle indennità di presenza agli Amministratori;
 - h) la contestazione degli addebiti al personale e l'irrogazione del rimprovero verbale e della censura;
 - i) la liquidazione di compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro;
 - l) l'autorizzazione delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi dei dipendenti;
 - m) l'adozione dei provvedimenti di mobilità interna all'Ente, in osservanza della legge e dei contratti collettivi di lavoro;
 - n) l'esercizio del potere sostitutivo nei casi di accertata inefficacia ed inerzia nell'attività gestionale dei responsabili di servizi;
 - o) la definizione, nell'ambito delle direttive del Sindaco, dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico, nonché dell'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro con le procedure del D.Lgs. n. 29/93.

5. Il Segretario comunale può delegare con specifici provvedimenti i responsabili dei servizi per i compiti di cui al presente articolo, per quanto non riservatogli espressamente dalla legge.

6. Gli atti del Segretario assumono la forma della determinazione.

7. Per la verifica dei risultati conseguiti e la disciplina della relativa responsabilità si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché la dotazione organica del personale sono stabilite con apposito regolamento.

2. L'organizzazione deve essere improntata, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; essa persegue inoltre nell'attività i fini determinati dalla legge e dallo statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.

3. Il regolamento di cui al comma 1 si uniforma, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 come modificato dai DD.LLgss. 18.11.1993 n.470 e 23.12.1993 n. 546, al principio per il quale gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

4. Il regolamento in parola si ispira inoltre ai seguenti principi:

- a) articolazione flessibile dell'organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere ed in funzione del programma di governo;
- b) revisione periodica della dotazione del personale ai singoli uffici e servizi;
- c) valutazione periodica dei risultati raggiunti;

d) mobilità negli incarichi dei responsabili dei servizi.

5. Il Segretario comunale e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

ART. 31/bis

Compiti dei Responsabili dei servizi

1. Spetta ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi del Comune secondo le disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento di cui all'articolo precedente, in conformità al principio in base al quale sono attribuiti agli organi politici i poteri di indirizzo e controllo ed ai funzionari la gestione amministrativa.

2. Ai responsabili dei servizi spetta, in conformità alle direttive ed ai principi dettati dall'organo di governo del Comune, anche in attuazione del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente attribuiti al Segretario comunale.

3. I Funzionari rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici o servizi posti sotto la propria direzione.

4. Spettano ai responsabili dei servizi, nell'ambito delle attività sopradescritte, i seguenti compiti:

- a) l'espletamento delle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi;
- b) la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata, fatte salve le ipotesi di cui all'art.13 comma 2 lettera n) del presente statuto;
- c) l'emanazione degli atti delegati dal Sindaco e di quelli contemplati dall'art.30 espressamente delegati dal Segretario comunale;
- d) gli atti costituenti certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;
- e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime.

5. L'attività gestionale del responsabile dei servizi assume la forma di "determinazione".

Art. 32

Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato, posti di responsabile dei servizi o degli uffici di alta specializzazione.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza

e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

Art. 33

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, con provvedimento motivato, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi, acquisendo al riguardo i pareri delle Organizzazioni Professionali che operano nel settore interessato all'incarico.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

Art. 34

Sanzioni disciplinari

1. La disciplina applicabile ai procedimenti sanzionatori a carico del personale dipendente dovrà essere conforme ai contenuti dell'art.59 del D.Lgs. 3.02.1993 n°29 ed alle altre norme dallo stesso richiamate.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.74 del D.Lgs. n°29/93, resta ferma, fino alla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro del personale del comparto degli Enti Locali, la disciplina di cui all'art.51 commi 9 e 10 della Legge 142/90, nonché tutte le altre disposizioni in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari contenute del T.U. degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 3.1.1957, n°3.

CAPO II

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 35

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 36

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il revisore del conto del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

CAPO III ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 37 Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione del provvedimento finale.

2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

3. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3, oppure qualora essa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma del comma 3.

5. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego del rilascio della comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi tre giorni.

6. Il responsabile del procedimento:

- a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c. propone l'indizione al Sindaco o al Segretario comunale da questi delegato delle conferenze di servizi;
- d. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente o al Segretario comunale per l'adozione.

Art. 38

Partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art.39, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art. 39

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a. l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
- b. l'oggetto del procedimento promosso;
- c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d. l'ufficio dove prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 40

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i

portatori di interesse diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 41

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 38 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 40 hanno diritto:

- a. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 23;
- b. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 38, 39 e 40 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonchè ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 42

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 41, l'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 43

Pareri del segretario e dei responsabili degli uffici

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile della ragioneria, nonchè del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto. Nel caso di parere negativo l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, lo motiva nell'atto.

Art. 44

Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 45

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 46

Deliberazione a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite dalle normative vigenti.

Art. 47

Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Art. 48

Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 49

Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

Art. 50

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 51

Forme particolari di pubblicazione

1. L'amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VI

FORME DI COLLABORAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52

Forme di collaborazione, convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 53

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'art. 13 lettera d.

Art. 54

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi

surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, sempre che vi sia l'assenso del comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composta da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 56 Entrata in vigore

Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.